

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3121

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2004

—————

Integrazioni alle norme sul riordinamento dell’Arma dei Carabinieri

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione di sempre meno latente e quasi ormai aperto conflitto tra il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa in materia di gestione dell'Arma dei Carabinieri - situazione che si è di recente malauguratamente palesata nella mancata preventiva informazione ed intesa con il Ministro dell'interno per quanto attiene l'improvvisa rimozione di un generale di divisione dell'Arma e la sua sostituzione con altro generale di pari grado nello strategico ufficio di Capo di Stato Maggiore del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e nella mancata informazione del Ministro dell'interno di accordi con gli altri Ministeri della difesa dell'Unione europea per la costituzione di una «Gendarmeria europea» con non ben definiti compiti - non deriva invero da cattiva volontà o da incomprendimento delle persone, ma essenzialmente dall'inadeguatezza delle leggi e dalla confusa, incerta e contraddittoria posizione ordinativa dell'Arma stessa, in relazione al suo sviluppo ed ai compiti che essa è venuta assumendo negli ultimi cinquanta anni.

Circa il 95 per cento, secondo la situazione comunicata dal Comando generale dell'Arma all'allora Ministro dell'interno nel lontano 1977, dell'attività dell'Arma stessa è un'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e cioè un'attività di polizia generale. Per motivi tradizionali, fortemente legati al carattere di «corpo reale» dell'Arma, questa è ancora ordinativamente collocata nell'ambito dell'amministrazione della difesa. In Belgio, con la creazione di una polizia federale, in Austria, in Spagna ed in Portogallo, i corpi di polizia generale ad ordinamento militare sono stati trasferiti alle rispettive amministrazioni dell'interno, rimanendo una dipendenza funzionale dai mini-

steri della difesa per quanto attiene l'impiego in limitati settori militari: in Spagna la *Guardia Civil* non espleta più compiti di polizia militare, essendo stati istituiti servizi di polizia militare distinti per ogni Forza armata.

Con l'attribuzione del rango di forza armata all'Arma dei Carabinieri, e con la pratica abrogazione dei pur imperfetti ordinamenti precedenti, quali ad esempio il regolamento organico di cui al regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, la situazione è diventata ancora più confusa. Formalmente l'Arma dei Carabinieri dipende «funzionalmente» dal Ministro dell'interno per quanto attiene la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e cioè il novantacinque per cento dell'attività dell'Arma: ma in che cosa consista effettivamente e quanto sia in pratica riconosciuta degli organi centrali dell'Arma, questa «dipendenza» funzionale oggi non si può dire. Mentre il Ministero della difesa sembra volersi «riappropriare» sempre di più di quanto gli è stato «tolto» con la recente riforma dell'Arma, alcuni settori di questa sembrano pensare sempre alla configurazione di questo come un corpo militare di polizia autonomo, di fatto, dal Ministero dell'interno.

Tutto questo non è utile né al Paese, in una situazione di gravi minacce all'ordine, né all'Arma dei Carabinieri, la cui stragrande maggioranza dei valorosi militari è stata da sempre estranea alla lotta interna di gruppi e cordate che ha periodicamente funestato la vita di questo importante corpo, ed alla quale si sono dischiuse più ampie e funeste prospettive dal venire meno il controllo effettivo su di essa dello Stato Maggiore dell'Esercito, senza che esso venisse devoluto ad altra autorità civile o militare.

Non potendosi in un Paese come il nostro, che ha largamente dimostrato la sua incapacità ad autoriformarsi, pensare ad una vera riforma del nostro sistema di polizia, sembra quindi opportuno limitarsi ad introdurre solo due piccole riforme ed aggiunte chiarificatrici: costituire unità e reparti di carabinieri con compiti esclusivamente militari, sottratti anche formalmente alla così detta «dipendenza funzionale», anche se già largamente puramente nominale, dal Ministro dell'in-

terno, e posti alle esclusive dipendenze del Ministero della difesa e insieme dare riformulazione alle norme, un tempo almeno formalmente in vigore, relative ai contenuti pratici della così detta «dipendenza funzionale» dell'Arma dal Ministro dell'interno per quanto attiene i suoi del tutto prevalenti compiti in materia d'ordine e sicurezza pubblica, che interessano i cittadini molto più che prestigiose, dispendiose e pericolose missioni all'estero per fini non ben chiari e definiti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Compiti ed attribuzioni dell'Arma dei Carabinieri in materia di difesa nazionale)

1. Quale corpo ad ordinamento militare con rango di Forza armata, l'Arma dei Carabinieri partecipa con le altre Forze armate della Repubblica alla difesa nazionale, in modo specifico con le unità previste dal comma 2.

2. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sono costituite nell'Arma dei Carabinieri unità organiche speciali, fino a livello di brigata, destinate in via esclusiva all'espletamento dei compiti di difesa nazionale e di polizia militare generale, con funzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria militari.

3. Le unità di cui al comma 2 dipendono in via esclusiva dal Ministro della difesa e, per sua delega, dal Capo di Stato Maggiore della difesa, e non sono sottoposte alla dipendenza funzionale del Ministro dell'interno.

4. I militari di ogni grado che sono inquadrati nelle unità di cui al comma 2 non hanno la qualifica e non esercitano le funzioni di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ordinaria.

5. Nessuna unità o reparto dell'Arma dei Carabinieri, al di fuori di quelle previste dal comma 2, possono essere destinati a qua-

lunque titolo ad un servizio da espletare all'estero senza il consenso del Ministro dell'interno. Qualora tali unità o reparti siano destinati ad un servizio all'estero, si applicano le norme di cui agli articoli 1, 4 e 5.

6. Le unità ed i reparti che espletano all'estero servizi di scorta, servizi di protezione di rappresentanze diplomatiche o di altre istituzioni nazionali non militari, o che sono impiegati fuori del territorio nazionale in operazioni antiterrorismo non collegate a missioni militari, dipendono funzionalmente dal Ministro dell'interno ed i militari in essi inquadrati rivestono la qualifica ed esercitano le funzioni di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

7. L'Arma dei Carabinieri concorre al presidio ed alla difesa militare del territorio.

Art. 2.

(Destinazione dei militari alle unità speciali dell'Arma dei Carabinieri)

1. All'assegnazione del personale dell'Arma alle unità speciali ed alle unità di polizia militare di cui all'articolo 1, comma 2, ed alla loro restituzione al servizio d'istituto provvedono di concerto il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno, sentito il Capo di Stato Maggiore della difesa, e dietro designazione del Comandante generale dell'Arma.

2. La destinazione ed il movimento degli ufficiali generali e superiori dell'Arma inquadrati nelle unità di cui all'articolo 1, comma 2, è stabilita, sentito il Ministro della difesa, il Capo di Stato Maggiore della difesa, su designazione del Comandante generale dell'Arma.

Art. 3.

(Spese)

1. Le spese per le unità speciali e per le unità di polizia militare dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 1, commi 2 e 5,

sono poste a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa, comprese quelle per l'accasermamento.

Art. 4.

(Competenze e poteri di supremazia funzionale del Ministro dell'Interno)

1. L'Arma dei Carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'interno per quanto attiene l'espletamento dei compiti e l'esercizio delle funzioni in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Sono servizi d'istituto i servizi svolti da comandi, unità e reparti dell'Arma dei carabinieri per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Rientrano nei servizi d'istituto i servizi di protezione e scorta a personalità non militari, ancorchè effettuati fuori del territorio nazionale, i servizi di protezione di edifici ed altre installazioni non militari ed i servizi di protezione delle rappresentanze diplomatiche nazionali nonché delle istituzioni comunitarie ed internazionali, quando affidati all'autorità italiana.

3. Nell'esercizio delle competenze e delle funzioni connesse alla posizione di sovraordinazione funzionale di cui al comma 1, il Ministro dell'interno impartisce direttive, istruzioni ed ordini al Comando generale per quanto attiene l'istruzione e l'addestramento del personale e per quanto attiene i servizi d'istituto, nonché, sempre in ordine all'espletamento di tali servizi, l'equipaggiamento, l'armamento, i trasporti, le telecomunicazioni e l'informatica, l'accasermamento e le altre infrastrutture.

4. Il Ministro dell'interno può impartire direttive, istruzioni ed ordini di servizio ai comandi, unità e reparti che svolgono servizi d'istituto, normalmente tramite il Comando generale dell'Arma.

5. Il Ministro dell'interno espleta i suoi compiti ed esercita le sue funzioni avvalendosi del Dipartimento della pubblica sicu-

rezza del Ministero dell'interno, anche mediante delega al Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 5.

(Reparti mobili e speciali, concentrazioni di forze e conferimento di incarichi speciali)

1. Il Ministro dell'interno, in via esclusiva, può disporre l'impiego di reparti mobili e del gruppo per interventi speciali ed ordinare concentrazioni di forze, anche conferendo in ordine ad essi incarichi specifici ai sensi del comma 2.

2. Il Ministro dell'interno può conferire incarichi specifici ai generali di brigata e di divisione dell'Arma, sentito il Comandante generale.

Art. 6.

(Destinazioni e movimenti)

1. Alla destinazione ed alla movimentazione degli ufficiali di ogni grado a comandi territoriali o ad uffici, reparti e servizi che hanno competenza in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche del Comando generale, provvedono, d'intesa fra loro, il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa, su designazione del Comandante generale.

2. Alla destinazione ed alla movimentazione degli appartenenti al ruolo degli ispettori preposti al comando delle stazioni territoriali dell'Arma provvede il Comando generale, previo nulla osta del prefetto competente.

